

Novità fiscali del 2 febbraio 2010: rimedi esperibili dal contribuente contro il diniego del fisco alla disapplicazione delle norme antielusive; nuovo modello per la comunicazione dei dati Iva annuali; determinato il tasso d'interesse sui rimborsi ultradecennali delle imposte sui redditi; diritto annuale della Camere di Commercio: confermati gli importi per il 2010; scudo fiscale: precisazioni delle Entrate; società: revoca implicita della liquidazione; riapre il canale telematico per i crediti d'imposta

Publicato il 2 febbraio 2010

rimedi esperibili dal contribuente contro il diniego del Fisco alla disapplicazione delle norme antielusive; nuovo modello per comunicazione dei dati Iva annuali; determinato tasso d'interesse rimborsi ultradecennali delle imposte sui redditi; diritto annuale Camere di Commercio: confermati importi per il 2010; scudo fiscale: precisazioni delle Entrate; società: revoca implicita della liquidazione; riapre il canale telematico per i crediti d'imposta

Indice:

1) Rimedi esperibili dal contribuente contro il diniego del fisco alla disapplicazione delle norme antielusive

2) Nuovo modello per la comunicazione dei dati Iva annuali

3) Determinato il tasso d'interesse che si applica sui rimborsi ultradecennali delle imposte sui redditi

4) Diritto annuale della Camere di Commercio: Confermati gli importi per il 2010

5) Scudo fiscale: Precisazioni delle Entrate

6) Società: Revoca implicita della liquidazione

7) Riapre il canale telematico per i crediti d'imposta

8) Altre di fisco

1) Rimedi esperibili dal contribuente contro il diniego del fisco alla disapplicazione delle norme antielusive

Si può subito impugnare il diniego del fisco alla disapplicazione delle norme antielusive.

Lo ha affermato l'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti (U.N.G.D.C.) con la circolare 9/2009 (che contrasta quanto riportato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 7/E del 2009).

Ciò è coerente sia con la disciplina del contenzioso, sia con i generali precetti costituzionali.

Non è, quindi, apparsa corretta l'impostazione contraria, secondo cui l'atto della Direzione Regionale non sarebbe impugnabile giacché non espressamente contemplato dall'art. 19 del Dlgs 546/92.

A tal fine la Corte di Cassazione ha sancito che, poiché l'interpretazione di detta norma è di tipo estensiva, l'impugnabilità di un atto é riconosciuta in ragione non tanto del nome, quanto della sua corrispondenza "sostanziale" (per funzione ed effetti).

In tal senso, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato l'autonoma impugnabilità di vari atti non espressamente ricompresi nell'elenco, ad esempio:

- L'avviso "bonario" di pagamento della Tarsu;
- la "nota" con quale è stata negata al contribuente la definizione agevolata;
- gli atti di esercizio di autotutela;
- la visura per consultazione di partita catastale;

il preavviso di fermo amministrativo.

In linea con tale orientamento dei giudici l'articolo 19 citato, è stato più volte aggiornato

e modificato in relazione agli atti impugnabili.

Non è apparsa convincente l'affermazione che vuole la non impugnabilità del diniego poiché si tratterebbe di un atto avente natura meramente interpretativa/consultiva.

E' la stessa legge che configura l'interpello di cui all'art. 37-bis come un obbligo (in particolare la norma afferma che "il contribuente deve presentare istanza"), non già come una mera facoltà, per il contribuente che intende evitare il regime impositivo stabilito dalla singola disposizione antielusiva.

In altri termini, un'interpretazione coerente con il sistema normativo porta a ritenere che le norme introdotte per contrastare specifiche situazioni elusive sono vincolanti come ogni altro precetto normativo: solo in presenza di un'apposita pronuncia amministrativa/giurisdizionale che sancisca la non ricorrenza del contrastato interesse elusivo, il contribuente potrà non adeguarsi alla norma.

Inoltre, non sono state ritenute persuasive le alternative che il contribuente dovrebbe adottare in luogo dell'immediata impugnabilità del provvedimento di diniego, vale a dire:

- a) uniformarsi alla risposta del direttore regionale, con conseguente sopportazione del carico fiscale previsto dalla normativa, e infine presentazione in una successiva istanza di rimborso;
- b) disconoscere il provvedimento della direzione e conseguente auto disapplicare la norma.

Quindi, solo dopo l'iter procedimentale il contribuente potrebbe accedere a un'effettiva tutela giudiziale, attraverso l'impugnazione del diniego espresso (ovvero del silenzio- rifiuto formatosi sull'istanza).

Tale procedimento, per la sua complessità, non è, quindi, apparso coerente con il dettato

costituzionale sia in relazione ai parametri della capacità contributiva (in assenza dei presupposti sostanziali l'assoggettamento del contribuente a una più gravosa e indebita tassazione si rivela incompatibile con il requisito dell'effettività consacrato dall'art. 53 della Costituzione), sia al diritto di difesa (solo in una fase temporale successiva ad un prelievo, il contribuente avrebbe la facoltà di far valere le proprie ragioni).

Riguardo poi alla seconda alternativa, suggerita dalle Entrate, ha proseguito la circolare dell'U.N.G.D.C., accoglie "l'autodisapplicazione" della norma antielusiva specifica in sede dichiarativa da parte del contribuente, il quale tuttavia si espone all'emanazione di un successivo atto accertativo volto a rettificare l'imponibile dichiarato.

In definitiva, una volta riscontrato il diniego di disapplicazione delle norme antielusive specifiche, la tutela del contribuente viene ritenuta maggiormente garantita (nella prospettiva dei parametri costituzionali e della disciplina del processo tributario) mediante l'immediata presentazione di ricorso contro detto atto di diniego.

La ratio di tale conclusione è stata avvalorata dai più recenti orientamenti della Corte di Cassazione.

2) Nuovo modello per la comunicazione dei dati Iva annuali

E' disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (dal 12.01.2010), il nuovo **modello per la comunicazione dei dati Iva annuali**, da utilizzare per l'adempimento relativo al 2009, comprensivo di relative istruzioni.

Nel 2010 la **scadenza viene prorogata al 1° marzo**, cadendo il 28 febbraio di domenica.

Il D.L. n. 78 del 01.07.2009 ha modificato la normativa, ormai a regime, che ha introdotto l'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA (le disposizioni contenute nell'art. 8-bis del D.P.R. n. 322/1998, sono state introdotte dall'art. 9 del D.P.R. n. 435/2001).

Pertanto, in virtù dell'art. 8-bis, comma 1 del D.P.R. n. 322/1998, la comunicazione annuale dati IVA deve essere redatta utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.

Il modello di comunicazione annuale dati IVA, da utilizzare per l'adempimento relativo al 2009, è stato, quindi, reso disponibile, il 12.01.2010, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it).

Devono presentare il suddetto modello, solo in via telematica, i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.

Le novità

Il modello di comunicazione annuale dati IVA presenta, rispetto allo scorso anno, le seguenti novità:

- Sono stati istituiti i campi 5 nei righi CD1 e CD2 della sezione II ("Dati relativi alle operazioni effettuate"), che riguardano, rispettivamente, le cessioni e gli acquisti di beni strumentali;
- sono state integrate le istruzioni.

In particolare:

- i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio per poter utilizzare in compensazione il credito annuale di importo superiore a 10mila euro, così come disposto dall'art. 10 del D.L. n. 78/2009, sono stati inseriti tra i soggetti esonerati alla presentazione del suddetto modello.

Soggetti esonerati dall'obbligo

Contribuenti che nel 2009 hanno effettuato soltanto operazioni esenti.

L'esonero non si applica, invece, qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie o siano stati effettuati acquisti per i quali l'imposta è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti di oro e argento puro, rottami ecc.)

Produttori agricoli che nel 2009 hanno conseguito un volume d'affari non superiore a € 7.000,00

Esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74, comma 6 D.P.R. n. 633/1972, che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari

Imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non hanno esercitato, nel 2009, altra attività rilevante ai fini Iva

Soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Comunità Europea, nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta

Associazioni senza fini di lucro, sportive dilettantistiche, pro-loco (legge 398/1991) esonerate dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali

Soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art. 74-quinques per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro

Soggetti di cui all'art. 74 del Dpr 917/1986 (organi e amministrazioni dello Stato; comuni, consorzi tra enti locali, associazioni ed enti gestori di demani collettivi, comunità montane, province e regioni)

Enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali
Soggetti sottoposti a procedure concorsuali
Persone fisiche che nel 2009 hanno realizzato un volume di affari non superiore a 25mila euro, anche se tenuti a presentare la dichiarazione annuale
Persone fisiche che si avvalgono del regime riservato ai contribuenti minimi (art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007)
Contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio per potere utilizzare in compensazione il credito annuale di importo superiore a 10mila euro (art. 10 D.L. n. 78/2009)

3) Determinato il tasso d'interesse che si applica sui rimborsi ultradecennali delle imposte sui redditi

Un Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze ha regolato il tasso degli interessi per i rimborsi ultradecennali delle imposte sui redditi.

Esso, infatti, stabilisce che trascorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle persone giuridiche ovvero all'imposta sul reddito delle società producono per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 28 gennaio dell'anno 2009 interessi giornalieri al tasso annuo del 4,75%.

(Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 12.12.2009, pubblicato in G.U. n.

23 del 29.01.2010)

4) Diritto annuale della Camere di Commercio: Confermati gli importi per il 2010

Il Decreto 22.12.2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n. 24 del 30.01.2010, ha confermato, per il 2010, le stesse modalità di calcolo e gli stessi importi già fissati per il 2009.

Come è noto la scadenza per effettuare il pagamento è legata alla dichiarazione dei redditi, infatti, coincide con il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi: 16 giugno ovvero 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%.

Il diritto camerale 2010 per la sede legale, dovuto dalle imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, va calcolato in funzione del fatturato realizzato lo scorso anno, come risulta dalla dichiarazione Irap. L'importo da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerata la misura fissa di 200 euro, e le aliquote indicate nella tabella relative ai successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato nel 2009.

Fatturato		Aliquote	Importo dovuto (in euro)	
Oltre euro	Fino a euro			
—	100.000	misura fissa	200,00	
100.000	250.000	0,015%	200	+ 0,015% della parte eccedente 100.000

250.000	500.000	0,013%	222,50	+ 0,013% della parte eccedente 250.000
500.000	1.000.000	0,010%	255	+ 0,010% della parte eccedente 500.000
1.000.000	10.000.000	0,009%	305	+ 0,009% della parte eccedente 1.000.000
10.000.000	35.000.000	0,005%	1.115	+ 0,005% della parte eccedente 10.000.000
35.000.000	50.000.000	0,003%	2.365	+ 0,003% della parte eccedente 35.000.000
50.000.000	—	0,001%	2.815	+ 0,001% della parte eccedente 50.000.000 (fino a un massimo di 40.000)

Per ciascuna unità locale va invece versato, a favore della Camera di commercio nel cui territorio la stessa ha sede, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di 200 euro.

Imprese iscritte nella sezione speciale

Le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali delle Camere di commercio pagano un diritto annuale di importo fisso, che il decreto stabilisce, per il 2010, in:

– € 88,00 per le imprese individuali iscritte o annotate (imprese artigiane) nella sezione speciale e per le società semplici agricole;

– € 144,00 per le società semplici non agricole;

- € 170,00 per le società tra professionisti.

Inoltre, per ciascuna eventuale unità locale deve essere versato - analogamente a quanto previsto per la sezione ordinaria - un diritto annuale pari al 20% di quanto dovuto per la sede, fino a un massimo di 200 euro.

Imprese non residenti

Le imprese con sede principale all'estero sono tenute a pagare il diritto camerale per le eventuali unità locali e le sedi secondarie esistenti in Italia. L'importo dovuto per ciascuna di esse, anche per il 2010, è fissato in 110 euro.

5) Scudo fiscale: Precisazioni delle Entrate

In relazione agli impieghi dei capitali rientrati in Italia con lo scudo fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:

- l'operazione di scudo ha costituito una "nazionalizzazione" di capitali detenuti

all'estero in Paesi per lo più a fiscalità privilegiata. L'obiettivo era di riportare sotto il controllo del sistema domestico ricchezza prodotta in Italia e detenuta all'estero;

- le notizie a disposizione dell'Agenzia evidenziano che gran parte delle operazioni si sono concretizzate in un rientro fisico dei capitali;

- il rendimento di tali capitali, dal momento del rimpatrio, è assoggettato alle regole dell'ordinamento fiscale nazionale, con evidenti vantaggi per l'Erario;
- le eccezioni rappresentate dai rientri giuridici non cambiano nulla alla sostanza perché quei capitali sono solo fisicamente all'estero, ma sono assoggettati alla tassazione italiana e possono essere movimentati solo tramite intermediari italiani;
- infine, sono apparse assolutamente premature, alla luce del breve lasso di tempo trascorso dall'apertura dello scudo, valutazioni circa la possibile allocazione di tali capitali.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 29.01.2010)

6) Società: Revoca implicita della liquidazione

Durante la fase di liquidazione spesso le società sono interessate da operazioni straordinarie.

Su tale problematica il Consiglio Nazionale del Notariato (studio n. 202-2009/I pubblicato sul sito www.notariato.it il 01.02.2010) ha sentito l'esigenza di valutare se e quando l'assunzione delle relative delibere, o comunque l'esecuzione di tali operazioni, possano o debbano comportare, se pur implicitamente, la revoca dello stato di liquidazione.

Tale studio ha, infine, concluso affermando che: *“Alla luce delle considerazioni sin qui svolte può sostenersi che in tutti i casi nei quali può venire in considerazione una revoca implicita alla liquidazione, la necessità che dalla relativa delibera risulti la sussistenza delle condizioni perché la società torni in integro statu, ridimensiona sostanzialmente la possibilità che la volontà dei soci in tal senso rimanga effettivamente inespressa.*

Infatti, a parte i casi di fusione e scissione, nei quali il relativo progetto deve necessariamente fornire tale informazione, la necessità che al notaio verbalizzante debbano constare le condizioni di legge per l'iscrizione della delibera, relega la fattispecie "revoche implicite della liquidazione" ai soli casi nei quali tale decisione, pur non autonomamente assunta, si collochi all'interno di una deliberazione più complessa; deliberazione il cui risultato dovrà poi essere incompatibile con il permanere dello stato di liquidazione.

In tali casi potrà anche mancare la delibera "espressa" ma non certo il rispetto delle condizioni previste dall'art. 2487-ter c.c., per cui, anche dalla disciplina degli effetti, potranno desumersi elementi idonei alla ricostruzione della fattispecie".

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l